

Letto, approvato e sottoscritto
Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Walter Giuseppe SANDRETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Gerardo BIROLO

COMUNE DI VALPERGA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 30/03/2023

OGGETTO :
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti quindici in modalità presenza .
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

Cognome e Nome	Presente
Walter Giuseppe SANDRETTO - Sindaco	Sì
Graziano CORTESE - Vice Sindaco	Sì
Alessandro FRASCA - Assessore	Sì
Katia Agostina PERRI - Assessore	Sì
Massimiliano DI FEDE - Consigliere	Sì
Maurizio PIERSANTI - Consigliere	Sì
Antonella MENIETTI - Consigliere	Sì
Sergio BRETTE - Consigliere	Sì
Maurizia VARELLO - Consigliere	Sì
Federico COVASSIN - Consigliere	Sì
Giuliano ARIMONDO - Consigliere	Giust.
Davide Maria BRUNASSO CASSININO - Consigliere	Sì
Isabella BUFFO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Walter Giuseppe SANDRETTO nella sua qualità di Sindaco ;
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, c.4, lett.a, del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267) il SEGRETARIO COMUNALE- Dott. Gerardo BIROLO

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

CC/16 del 30/03/2023/

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Illustra l'Assessore al Bilancio Frasca,

Discute il Consigliere Brunasso Cassinino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU), nella quale sono state assorbite le disposizioni relative alla TASI, abrogata dal comma 738;

Dato atto che i presupposti dell'IMU decorrente al 1° gennaio 2020 sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'IMU introdotta con Legge 160 del 27 dicembre 2019 e, dunque, Ente impositore in relazione all'imposta in parola;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la precedente IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18.02.2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, dell'articolo 1 della Legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

Richiamato l'articolo 1, comma 767 della Legge 160/2019 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

Richiamato l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.02.2022 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Approvazione aliquote anno 2022”;

Considerato che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, risulta opportuno confermare le aliquote già approvate per l'anno 2022 con efficacia dal 1° gennaio 2023, e precisamente:

IMU 2023	
Casistica degli immobili	Aliquote
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,60
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	0,98
Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	0,80
Aliquota ordinaria	0,95
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Beni destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati e non	ZERO

utilizzati (“Beni merce”)	
---------------------------	--

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:
Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (Brunasso Cassinino, Buffo)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare le aliquote IMU 2022 approvando, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal 1° gennaio 2023:

IMU 2023	
Casistica degli immobili	Aliquote
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	0,60
Aree fabbricabili	1,06
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	0,98
Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	0,80
Aliquota ordinaria	0,95
Fabbricati rurali strumentali	ZERO
Beni destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati e non utilizzati (“Beni merce”)	ZERO

3. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. Di dare atto che, quando il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà il Decreto che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione del prospetto delle aliquote IMU per l’anno 2023 al Dipartimento delle Finanze, si procederà a redigere la delibera per la riapprovazione delle stesse, in base alle fattispecie che saranno indicate nell’apposito Decreto.

SUCCESSIVAMENTE

A seguito di votazione separata avente il seguente esito:
Presenti n. 12, Astenuti n. 0, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 2 (Brunasso Cassinino, Buffo)

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.